



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CANDURA, AUGUSSORI, CALDEROLI, CASOLATI,
FUSCO, GRASSI, PEPE, PIROVANO e RICCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2021

Delega al Governo per la disciplina della normativa pensionistica del
personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — L'intervento normativo ha lo scopo di delegare il Governo a disciplinare la normativa pensionistica del personale del comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il nostro ordinamento riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale personale, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti. Tale personale risulta però svantaggiato sul versante previdenziale, in conseguenza dell'introduzione del metodo di calcolo contributivo, previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta « Riforma Dini »), senza che sia stato istituito un parallelo sistema di previdenza complementare. Ciò determina una penalizzazione per chi si è arruolato successivamente al 1995 e comporta una disparità di trattamento rispetto al personale pubblico contrattualizzato, per il quale sono state trovate idonee risorse che hanno permesso di attivare i fondi necessari a una compensazione. La presente proposta parte quindi dalla consapevolezza dell'urgenza e della non rinviabilità di un intervento legislativo che intervenga sulla disciplina del trattamento previdenziale del per-

sonale relativo al comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione, previa intesa negoziale con le rappresentanze del comparto, di uno o più decreti legislativi volti a attivare una previdenza complementare per i militari, il personale delle Forze di polizia e del soccorso pubblico.

L'articolo 2, comma 1, detta i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, prevedendo che l'adesione al sistema previdenziale sia di carattere volontario e che il Governo debba individuare la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, nonché la generale disciplina del trattamento di fine rapporto. Il comma 2 prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 3 prevede l'eventuale integrazione o correzione dei medesimi decreti legislativi.

L'articolo 3 prevede, nelle more della emanazione della normativa attuativa di cui all'articolo 1, l'applicazione dei coefficienti di trasformazione più favorevoli previsti per l'accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le rappresentanze del personale interessate, uno o più decreti legislativi volti a definire la disciplina della normativa pensionistica per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 2.

1. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) prevedere un'adesione alle forme pensionistiche complementari esclusivamente su base volontaria;

b) definire la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) definire la modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci contributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare alla previdenza complementare;

d) definire la disciplina di fine rapporto, al fine di trasformare, previa opzione, il trattamento di fine servizio (TFS) in trattamento di fine rapporto (TFR).

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere, che individui le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

Art. 3.

1. Nelle more dell'approvazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti pub-

blici civili, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

